

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 18 giugno 2020

**D.g.r. 16 giugno 2020 - n. XI/3248  
Ulteriori determinazioni in ordine alla d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905 «Contributi per lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi in ottica 4.0 - Criteri per l'attuazione dell'iniziativa bando per lo sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2020»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per:

- l'aggiornamento tecnologico delle MPMI e dell'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;
- l'integrazione tra produzione, servizi e tecnologia in ottica Industria 4.0 (anche tramite Digital Innovation Hub, Competence Center, cluster tecnologici lombardi, etc.), garantendo in questo contesto le condizioni abilitanti a tale sviluppo, in ottica regionale, sovra regionale e internazionale;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. XI/2688 che ha approvato il programma d'azione 2020 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo prevedendo la realizzazione, nell'ambito dell'Asse I della seconda edizione del bando «Sviluppo di soluzioni innovative Impresa 4.0» con l'obiettivo di finanziare la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato e avente una dotazione complessiva di € 2.000.000,00 (di cui € 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.10403 del bilancio regionale 2021 e € 1.000.000,00 a valere sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa);
- la d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905 «Contributi per lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi in ottica 4.0 - Criteri per l'attuazione dell'iniziativa Bando per lo sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2020»;

Dato atto che nella richiamata d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905 è stabilito, tra l'altro, di:

- riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;

- individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari € 1.100.000,00 di cui € 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.10403 del bilancio regionale 2021 e 100.000,00 a valere sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa;
- impegnare il sistema camerale lombardo ad integrare l'importo sopra riportato fino ad € 1.000.000,00, come previsto dal Programma di Azione 2020 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo (approvato con d.g.r. n. XI/2688 del 23 dicembre 2019), a seguito del decreto Ministeriale di approvazione dei progetti a valere sull'incremento del 20% del diritto annuale;
- inquadrare i contributi concessi sul Bando nel Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 6 (controlli) del medesimo Regolamento (UE), escludendo dalla concessione dei contributi i settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013, le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, e non prevedendo la cumulabilità degli incentivi con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;
- incrementare, con apposita deliberazione della Giunta Regionale, le risorse delle Camere di Commercio a seguito della comunicazione da parte di Unioncamere Lombardia dell'integrazione delle risorse finanziarie, conseguente all'adozione del suddetto decreto Ministeriale di approvazione dei progetti a valere sull'incremento del 20% del diritto annuale;
- trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia in due o più tranches ossia il 30% a gennaio 2021, un ulteriore 20% sulla base di aggiuntive necessità di cassa e il saldo decorso il termine per la presentazione delle rendicontazioni da parte dei beneficiari, al fine di quantificare il necessario trasferimento di risorse;

Dato atto altresì che:

- Unioncamere Lombardia con Determinazione 7 aprile 2020, n. 31 ha approvato il Bando SI4.0 2020 - Sviluppo di soluzioni innovative in attuazione della richiamata d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905 con apertura dello sportello dalle ore 10:00 del 20 aprile fino alle ore 12:00 del 30 giugno 2020;
- il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto;
- il procedimento di approvazione delle domande di contributo si conclude entro il 30 settembre 2020 con l'approvazione della graduatoria;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'econo-

mia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, (comunicazione aiuto SA.57021) con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Na-

zione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Ritenuto opportuno modificare, per il Bando SI 4.0 2020 di cui alla richiamata d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905, il regime di aiuto de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 inquadrandolo nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito che gli aiuti concessi sul Bando SI 4.0 2020 di cui alla richiamata d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905 e inquadri nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019);
- gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Considerato che il Bando SI4.0 2020 approvato da Unioncamere Lombardia con Determinazione 7 aprile 2020, in attuazione della 31 d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905 escludeva dalla concessione le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che la definizione di impresa in difficoltà secondo la normativa statale vigente, come prevista nel Bando SI4.0 2020, è difforme rispetto alla definizione di impresa in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Ritenuto opportuno consentire a Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, di inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 ma che, invece, non risultano in fallimento per la definizione di impresa in difficoltà secondo la normativa statale vigente come prevista nel Bando SI4.0 2020;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento:

- garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s.;
- assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00

## Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 18 giugno 2020

euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

- garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s. per gli eventuali aiuti concessi d'ufficio in regime de minimis effettuando la relativa attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

Acquisito, nella seduta del 4 giugno 2020, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Preso atto della comunicazione di Unioncamere Lombardia protocollo n. O1.0009359 del 10 giugno 2020 con la quale, conseguente all'adozione del decreto Ministeriale di approvazione dei progetti a valere sull'incremento del 20% del diritto annuale, procede all'integrazione delle risorse finanziarie per euro 900.000,00, come previsto dalla richiamata d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'integrazione della dotazione finanziaria del Bando Soluzioni Innovative 4.0 2020 come previsto dalla richiamata d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905 per il valore di 900.000 a valere sui bilanci delle singole Camere di Commercio come di seguito indicato:

Camera di commercio	Stanziamiento camerale
Bergamo	€ 87.300,00
Brescia	€ 113.400,00
Como - Lecco	€ 104.400,00
Cremona	€ 26.100,00
Mantova	€ 38.700,00
Milano Monza Brianza Lodi	€ 400.500,00
Pavia	€ 18.000,00
Sondrio	€ 21.600,00
Varese	€ 90.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 900.000,00</b>

Dato atto che in data 11 giugno 2020, con procedura telematica, è stata approvata l'integrazione delle risorse camerale di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Dato atto che sono confermate tutte le ulteriori disposizioni della richiamata d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro i termini di cui alla l.r. 1/2012 a decorrere dalla data della decisione della Commissione Europea sulla notifica aiuto SA.57021;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di modificare, per il Bando SI 4.0 2020 di cui alla richiamata d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905, il regime di aiuto de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 inquadrandolo nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

2. di consentire a Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, di inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 ma che, invece,

non risultano in fallimento per la definizione di impresa in difficoltà secondo la normativa statale vigente come prevista nel Bando SI4.0 2020;

3. di procedere con l'integrazione della dotazione finanziaria del Bando Soluzioni Innovative 4.0 2020 come previsto dalla richiamata d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905 per il valore di 900.000 a valere sui bilanci delle singole Camere di Commercio come di seguito indicato:

Camera di commercio	Stanziamiento camerale
Bergamo	€ 87.300,00
Brescia	€ 113.400,00
Como - Lecco	€ 104.400,00
Cremona	€ 26.100,00
Mantova	€ 38.700,00
Milano Monza Brianza Lodi	€ 400.500,00
Pavia	€ 18.000,00
Sondrio	€ 21.600,00
Varese	€ 90.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 900.000,00</b>

4. di dare atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto concedente:

- garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s.;
- assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

5. di confermare tutte le ulteriori disposizioni della richiamata d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905;

6. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini